

COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

PROVINCIA DI LUCCA

Organo di Revisione

VERBALE N. 100

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale

PREMESSA

Con delibera n.71 del 29/12/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2023/2025, sul quale il sottoscritto Revisore Unico ha espresso parere favorevole (cfr. relazione del 27/12/2022).

Con delibera n. 21 del 28/04/2023 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2022, sul quale il sottoscritto Revisore Unico ha espresso parere favorevole (cfr. relazione del 22/04/2023), determinando un risultato di amministrazione di euro 2.731.467,65, così composto:

fondi accantonati	per euro	3.168.270,34;
fondi vincolati	per euro	517.090,10;
fondi destinati agli investimenti	per euro	1.504,00;
fondi disponibili	per euro	-955.396,79.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione sono state effettuate le seguenti variazioni di bilancio (di entrata e di spesa), sulle quali il sottoscritto Revisore, quando previsto dalla normativa, ha espresso parere favorevole:

VARIAZIONI ADOTTATE FINO AL 30/06/2023	ORGANO	NUMERO	DATA
Variazione al Bilancio di Previsione 2023/2025	Consiglio	5	17/01/2023
Riaccertamento parziale dei residui	Responsabile del Servizio Finanziario	218	10/02/2023
Fondo Pluriennale Vincolato	Giunta	17	16/02/2023
Variazione al Bilancio di Previsione 2023/2025	Consiglio	10	28/02/2023

Variazione al Bilancio di Previsione 2023/025	Giunta	27	16/03/2023
Riaccertamento parziale dei residui	Responsabile del Servizio Finanziario	505	29/03/2023
Variazione al Bilancio di Previsione 2023/2025	Consiglio	16	13/04/2023
Variazione al Bilancio di Previsione 2023/2025	Consiglio	22	28/04/2023
Variazione di cassa al Bilancio di Previsione 2023/2025	Giunta	47	11/05/2023
Variazione al Bilancio di Previsione 2023/2025	Consiglio	28	23/06/2023

In data 17/07/2023 è stata sottoposta al sottoscritto Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le

modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo”.

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che “*mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;

- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone *"1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....*

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

L'allegato n. 4/1 al D.Lgs.n.118/2011 *"Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", punto 4.2 "Gli strumenti della programmazione degli enti locali" prevede che: "Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono: ... g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno".*

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

In particolare, rileva che i Responsabili dei Servizi hanno segnalato:

- l'inesistenza di debiti fuori bilancio da ripianare;
- l'inesistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'inesistenza, nel bilancio al 31/12/2022 di organismi partecipati, di situazioni tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto

dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 dell'art. 14 del d.Lgs. n. 175/2016;

- la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute.

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, salvo quelli di seguito specificati, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Il Revisore Unico procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, così come evidenziate e motivate nella Relazione tecnico-finanziaria predisposta dal Responsabile del Servizio finanziario.

Il Revisore unico attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerenti in relazione al Dup e agli obiettivi di finanza pubblica;

Le variazioni di competenza proposte per il triennio 2023/2025 sono riepilogate nei prospetti allegati.

Il Revisore ha verificato che con le variazioni apportate in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta
PRP-1115/2023

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNODI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio esercizio		1.453.728,61			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		167.538,58	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		128.473,97	128.473,97	128.473,97
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			8.141.642,54	7.320.862,24	7.209.067,42
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche			0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(+)		129.123,48	129.123,48	129.123,48
cui:			7.847.983,80	6.857.677,94	6.774.007,16
- fondo pluriennale vincolato	(-)		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			337.152,51	312.194,97	312.194,97
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale			0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		573.616,46	463.833,81	435.709,77
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>					
<i>cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		0,00	0,00	0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			36.208,33	36.742,93	37.285,60
			-111.769,63	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		54.681,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		67.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		9.912,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		25.352,41	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in contocapitale	(+)		7.977.424,34	0,00	0,00
R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		10.957.244,23	962.761,54	224.123,48
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(-)		129.123,48	129.123,48	129.123,48
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		67.000,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 pr Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		9.912,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		18.773.809,50 0,00	833.638,06 0,00	95.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di attivita' finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
	)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivita' finanziarie'	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidita'	(-)		18.999,94		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-18.999,94	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

Il Revisore Unico prende atto che il DUP 2023/2025 è coerentemente modificato e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri e sul pareggio di bilancio.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il sottoscritto Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data odierna;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione relativa alla variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2023/2025, comprendente il controllo della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio.

Allegati: n. 3 prospetti variazioni 2023/2025

Letto, confermato, sottoscritto.

Empoli, 20 Luglio 2023

IL REVISORE UNICO
(Dr. Rag. Nello Parrini)